



Firenze, 2 maggio 2006 Istanza al Ministero Infrastrutture v/s Comune di Carrara

**Preg. Direttore della Divisione VIII
Direzione Generale per la Motorizzazione**
Dipartimento per i trasporti terrestri
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
36, via Caraci Giuseppe - 00157 ROMA

Al Sindaco di Carrara

Agli Organi di informazione

Oggetto: Autocaravan, circolazione stradale.

Riferimento: Carrara, limitazione alla circolazione delle autocaravan con ordinanze che, non sussistendo valide ragioni connesse alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico come previsto dall'articolo 6 c. 4 lettere a) e b) nonché dall'articolo 7 c. 1 lettera a) del Codice della Strada, attivano divieti illegittimi e configurano inosservanza di norme giuridiche. Insistenza sul territorio di segnaletiche stradali inerenti le autocaravan in palese violazione di legge.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sede in Firenze, via San Niccolò numero civico 21, nella persona del suo legale rappresentante, a norma dell'articolo 9 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, in quanto portatrice di interessi diffusi degli utenti stradali, **CHIEDE A CODESTA AUTORITÀ, di valutare la legittimità** e gli aspetti dell'ordinanze n. 290 datata 3 luglio 2004 e n. 49 datata 11 luglio 2005 (allegati numero 02 e 03) in oggetto che attivano limitazioni alla circolazione stradale dirette alle sole AUTOCARAVAN, discriminandole dagli altri autoveicoli.

IL FATTO

L'amministrazione del Comune di Carrara ha provveduto a pubblicizzare dette limitazioni con l'installazione di segnaletica stradale in palese violazione di legge (allegati dal numero 08 al numero 17). Segnaletica che è stata rimossa con quattro ordinanze di revoca (allegati dal numero 04 al numero 07). Segnaletica che sarà reinstallata come previsto nelle ordinanze n. 290 datata 3 luglio 2004 e n. 49 datata 11 luglio 2005 (allegati numero 02 e 03), come annunciato dall'articolo su Il Tirreno del 26 aprile 2006 con il titolo "Camper off limits da giugno" (allegato numero 01). Il fatto fu oggetto di un dossier sulla rivista inCAMPER numero 105 - genn/febb 2005 (allegato numero 18).

Ci rivolgiamo a codesto Ministero ai sensi dei seguenti articoli:

Articolo 35 del Codice della Strada

1. Il Ministero dei lavori pubblici è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente il comando militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.

Articolo 45 del Codice della Strada

Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante.

Articolo 37 del Codice della Strada

Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero dei lavori Pubblici, che decide in merito. Nell'articolo 74 del Regolamento di esecuzione ... il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. ... La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza ... Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria ... entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso. ...l'Ente competente è tenuto a conformarsi ad essa ...

MOTIVAZIONI TECNICO-GIURIDICHE che evidenziano come, non sussistendo valide ragioni connesse alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico come previsto dall'articolo 6 c. 4 lettere a) e b) nonché dall'articolo 7 c. 1 lettera a) del Codice della Strada, dette ordinanze attivano divieti illegittimi e configurano inosservanza di norme giuridiche.

Infatti, con nostra lettera datata 30 agosto 2005 (allegati dal numero 19 al numero 22), chiarimmo al Sindaco di Carrara che la lettera prot. 32727 - 2146pm2005 inviata dal Comandante la Polizia Municipale in risposta all'interrogazione del Consigliere Buselli, dimostra che NON siamo in presenza di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di circolazione stradale. Inoltre, eravamo in presenza di provvedimenti senza che fosse alcuna specifica relazione tecnica che determinasse l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente. Il sindaco aveva indubbiamente il potere di adottare atti capaci di disciplinare situazioni altrimenti non prerogolate, per fronteggiare gravi motivi che minacciano l'incolumità dei cittadini, ma nel caso delle ordinanze in allegato non sussistevano tali presupposti.

In detta lettera si dichiarava che:

- 1) Il divieto di sosta per i camper è stato applicato praticamente in tutte le strade adiacenti ai bagni per impedirne la sosta. Negli anni sono state numerose le lamentele per i comportamenti scorretti di questi turisti i quali peraltro non avendo aree attrezzate scaricano rifiuti e liquami dove si trovano.
A QUESTE DICHIARAZIONI SI CONTRAPPONEVA il fatto che l'autocaravan, con i serbatoi di raccolta delle acque reflue, è autonoma e nessun problema di igiene pubblica può essere attribuito alla famiglia che la utilizza anche al di fuori di un campeggio. Per quanto detto, come in tutti i settori del turismo può esistere un comportamento in violazione di legge ma giammai può essere generalizzato ad una categoria. Compete alla Polizia Municipale sanzionare chi viola la legge.
- 2) In relazione poi al "Divieto personalizzato" non si può negare che in una determinata area della Fossa Maestra sottoposta a particolare tutela paesaggistica ambientale, si è intervenuti più volte, per evitare di tollerare la costituzione, con tutte le conseguenze igienico sanitarie immaginabili, di un'area di campeggio per camper abusiva, priva di ogni elementare struttura di raccolta di rifiuti e liquami.
A QUESTE DICHIARAZIONI SI CONTRAPPONEVA il fatto che il punto 2 dell'articolo 185 del Codice della Strada impedisce che parcheggi e/o strade si trasformino in campeggi (La sosta delle autocaravan .. non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.). L'intervento della Polizia Municipale consente di sanzionare chi viola detta normativa, ripristinando tempestivamente l'azione corretta del parcheggiare. Inoltre, i motivi di urgenza e contingenza dell'ordinanze emesse non sussistono. Ecco l'elenco di alcune sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R. Campania - Napoli - sez. I, sentenza